Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 311

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 novembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 26 ottobre 1983.
Determinazione del numero degli iscritti all'Università degli studi della Calabria . . . . Pag. 8871

Ministero dell'interno

DECRETO 4 novembre 1983.
Sospensione della elezione dei rappresentanti del personale del Ministero dell'interno nel consiglio di amministrazione a competenza generale . . . . Pag. 8871

Ministero del tesoro

DECRETO 26 settembre 1983.
Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° luglio 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 3.400 miliardi . . . . Pag. 8872

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **640**.
Autorizzazione all'ente di diritto inglese St. Hug's College dell'Università di Oxford ad accettare una eredità. Pag. 8872

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 8872

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 8873

Ministero della sanità: Revoca di registrazioni di presidi medico-chirurgici . . . . Pag. 8874

Ministero della pubblica istruzione: Sostituzione di componenti le commissioni elettorali circoscrizionali della Toscana e della Sardegna per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione . . . . . Pag. 8874

Ministero della difesa:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune censuario di Taranto . . . . Pag. 8874

Avviso di rettifica al comunicato riguardante il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Cadidavid. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 286 del 18 ottobre 1983) . . . . . Pag. 8874

Ministero delle finanze:

Determinazione del costo unitario degli stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione meccanografica dei ruoli emessi nell'anno 1983 dagli enti impositori diversi dallo Stato . . . . Pag. 8874

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dall'ente « Sodalizio laicale di San Martino », in Perugia . Pag. 8875

Regione Friuli-Venezia Giulia: Provvedimenti concernenti le società cooperative . . . . Pag. 8875

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CIRCOLARE 26 ottobre 1983, n. **2/6.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali. Pag. 8875

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Parma . . Pag. 8878

Concorso a trentacinque posti di coadiutore presso l'Università di Milano . . . Pag. 8878

Concorsi a posti di tecnico laureato, tecnico degli uffici tecnici e tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli. Pag. 8878

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa (per il museo) . Pag. 8879

Avviso di rettifica all'avviso di concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Udine. (Avviso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 291 del 22 ottobre 1983) . . . . . . , Pag. 8879

Ministero della sanità: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a sedici posti di assistente sanitario . . . . Pag. 8879

Ministero dei trasporti: Diario delle prove scritte del pubblico concorso a due posti di collaboratore, indirizzo giuridico, presso l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato . . . . Pag. 8880

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avvisi relativi alla pubblicazione di graduatorie generali di concorsi pubblici compartimentali a posti di operatore tecnico di officina postelegrafica, di conducente scambista e di operaio specializzato di terza categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Sardegna, nell'Emilia-Romagna e in Toscana. Pag. 8880

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 10, in Treviso: Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile della divisione di chirurgia pediatrica presso l'ospedale civile di Treviso . . . . Pag. 8880

Ospedale « De Gironcoli » di Conegliano:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 8880

Concorso riservato ad un posto di aiuto corresponsabile della divisione di chirurgia generale . . . . . Pag. 8880

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 8880

REGIONI

Regione Lazio

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1983, n. **47.**

Disciplina degli interventi delle comunità montane. Pag. 8881

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 311 DEL 12 NOVEMBRE 1983:

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 ottobre 1983.

Norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 986/68 del Consiglio del 15 luglio 1968, n. 1105/68 della commissione del 27 luglio 1968 e n. 2793/77 della commissione del 15 dicembre 1977, relativi alla concessione di aiuti per il latticello e il latte scremato liquido destinato all'alimentazione del bestiame.

(6014)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 26 ottobre 1983.

Determinazione del numero degli iscritti all'Università degli studi della Calabria.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale è stato approvato lo statuto del predetto ateneo in Calabria;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927 e 27 settembre 1980, n. 1031, con i quali sono stati istituiti i corsi di laurea in chimica, in scienze geologiche e in scienze biologiche;

Veduti i decreti ministeriali 23 giugno 1972, 18 luglio 1973, 30 agosto 1974, 11 ottobre 1976, 30 ottobre 1976, 20 ottobre 1981 e 20 ottobre 1982, con i quali veniva disposto per gli anni accademici 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1976-77, 1981-82 e 1982-83 l'inizio dei corsi;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Università della Calabria che ha fissato il numero degli ammissibili in rapporto alle disponibilità edilizie e residenziali, come richiesto dal citato art. 13 della legge n. 442/68;

Decreta:

Il numero degli iscritti che possono essere ammessi ai corsi di laurea nell'anno accademico 1983-84 è stato stabilito nella misura seguente:

	Numero degli studenti
corso di laurea in scienze economiche e sociali (indirizzo: economico e sociale)	180
corso di laurea in ingegneria: a) ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; b) ingegneria delle tecnologie industriali	255
corso di laurea in chimica	30
corso di laurea in fisica	40
corso di laurea in matematica	70
corso di laurea in scienze biologiche	35
corso di laurea in scienze geologiche	40
corso di laurea in scienze naturali	40
corso di laurea in lettere (indirizzi: classico e moderno)	65
corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)	65
corso di laurea in filosofia	40
corso di laurea in storia (indirizzi: antico, medioevale e moderno)	40

Sono altresì aperte le ammissioni al seguente corso di laurea per lavoratori studenti:

	Numero degli studenti
corso di laurea in lettere (indirizzo moderno)	50

Roma, addì 26 ottobre 1983

Il Ministro: FALCUCCI

(6132)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 novembre 1983.

Sospensione della elezione dei rappresentanti del personale del Ministero dell'interno nel consiglio di amministrazione a competenza generale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 189 del 12 luglio 1983 e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 2-*bis* del 12 luglio 1983, con il quale è stata indetta l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione a competenza generale per i giorni 20 e 21 novembre 1983;

Vista la comunicazione telegrafica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica n. 2373 U.L. in data odierna, con la quale è stata rappresentata la necessità di differire a nuova data le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, considerato che nei giorni 20 e 21 novembre si svolgeranno le elezioni amministrative;

Considerato che per la particolare situazione in atto esistente nel Ministero dell'interno, caratterizzata dalla esistenza di tre consigli di amministrazione, si ravvisa l'opportunità che il procedimento relativo alle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione a competenza generale venga rinviato in attesa della ridefinizione della normativa in vigore;

Decreta:

Art. 1.

L'elezione dei rappresentanti del personale del Ministero dell'interno nel consiglio di amministrazione a competenza generale, già fissata per il 20 e il 21 novembre 1983, viene sospesa.

Art. 2.

La nuova data della elezione sarà stabilita con successivo decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 4 novembre 1983

Il Ministro: SCALFARO

(6104)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 settembre 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° luglio 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 3.400 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 711507/66-AU-40 del 18 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1983, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 213, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° luglio 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 712039/66-AU-40 del 1° luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1983, registro n. 34 Tesoro, foglio n. 112, con cui è stato elevato a lire 3.000 miliardi l'importo dell'emissione dei predetti certificati;

Visto il proprio decreto n. 712295/66-AU-40 del 6 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1983, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 134, con cui è stato ulteriormente elevato a lire 3.400 miliardi l'importo dell'emissione dei suddetti titoli;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 18 giugno 1983, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 711507 del 18 giugno 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° luglio 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.400 miliardi, ammonta a nominali lire 3.400 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1983
Registro n. 43 *Tesoro, foglio n.* 204

(6107)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **640.**

Autorizzazione all'ente di diritto inglese St. Hug's College dell'Università di Oxford ad accettare una eredità.

N. 640. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'ente di diritto inglese St. Hug's College dell'Università di Oxford viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, in ragione di un terzo, consistente in un immobile ubicato in Genova-Cornigliano, via Nino Cervetto numeri 33, 35 e 37, censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla sezione 3, foglio 79, mappali 172 e 173 sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, per un valore complessivo di L. 358.000.000 come da stima dell'ufficio tecnico erariale di Genova, disposta dalla sig.na Olga Delfina Bickley con testamenti olografi 28 febbraio 1970 e 1° marzo 1970, pubblicati in data 4 ottobre 1979, n. 9359 di repertorio, a rogito dott. Andrea Cassanello, notaio in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1983
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 119

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bassetti, con sede in Milano, stabilimento in Vimercate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1982-30 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.G.B. Industria tessile Giovanni Bassetti, con sede legale in Milano e stabilimento in Rescaldina (Milano), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.G.B. - Industria tessile Giovanni Bassetti, con sede legale in Milano e stabilimento in Rescaldina (Milano), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone, con sede in Genova, deposito in Arquata Scrivia e stabilimento in Genova-San Quirico, è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.R.G. - Raffineria Edoardo Garrone, con sede in Genova, deposito in Arquata Scrivia e stabilimento in Genova-San Quirico, è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(6111)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

Corso dei cambi dell'8 novembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1624,500	1624,500	1624,50	1624,500	1624,50	1624,50	1624,500	1624,500	1624,500	1624,70
Marco germanico	605,900	605,900	606,20	605,900	606 —	605,89	605,880	605,900	605,900	605,90
Franco francese	199,400	199,400	199,24	199,400	199,35	199,41	199,420	199,400	199,400	199,40
Fiorino olandese	540,920	540,920	540,50	540,920	540,70	540,83	540,740	540,920	540,920	540,90
Franco belga	29,838	29,838	29,85	29,838	29,84	29,84	29,850	29,838	29,838	29,84
Lira sterlina	2408,400	2408,400	2408 —	2408,400	2407,85	2408,90	2409,400	2408,400	2408,400	2411,50
Lira irlandese	1887,750	1887,750	1887 —	1887,750	1886,05	1887,37	1887 —	1887,750	1887,750	—
Corona danese	168,270	168,270	168,30	168,270	168,30	168,295	168,320	168,270	168,270	168,35
E.C.U.	1372,120	1372,120	1372,12	1372,120	1372,13	1372,12	1372,120	1372,120	1372,120	1372,53
Dollaro canadese	1313,700	1313,700	1314 —	1313,700	1314 —	1313,675	1313,650	1313,700	1313,700	1314,60
Yen giapponese	6,877	6,877	6,8750	6,877	6,87	6,87	6,875	6,877	6,877	6,85
Franco svizzero	746,100	746,100	746,70	746,100	746,20	746 —	746,040	746,100	746,100	745,60
Scellino austriaco	86,108	86,108	86,15	86,108	86,10	86,12	86,130	86,108	86,108	86 —
Corona norvegese	217,710	217,710	217,80	217,710	217,70	217,75	217,790	217,710	217,710	217,35
Corona svedese	205,630	205,630	205,60	205,630	205,60	205,74	205,650	205,630	205,630	205,70
FIM	283 —	283 —	283 —	283 —	283 —	282,95	282,900	283 —	283 —	—
Escudo portoghese	12,780	12,780	12,79	12,780	12,75	12,69	12,800	12,780	12,780	12,74
Peseta spagnola	10,497	10,497	10,49	10,497	10,50	10,49	10,497	10,497	10,497	10,47

Media dei titoli dell'8 novembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	44,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	92,625
» 6 % » » 1970-85	89,750
» 6 % » » 1971-86	85,500
» 6 % » » 1972-87	80,250
» 9 % » » 1975-90	79,750
» 9 % » » 1976-91	79,825
» 10 % » » 1977-92	79,850
» 12 % (Beni Esteri 1980)	79,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	97,150
» » » 1-6-1981/86 16 %	96,800
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,825
» » » Ind. 1-12-1981/83	100,100
» » » » 1- 3-1981/84	100,125
» » » » 1- 4-1981/84	100,350
» » » » 1- 6-1981/84	99,950
» » » » 1- 1-1982/84	100,050
» » » » 1- 3-1982/84	100,075
» » » » 1- 5-1982/84	100,175
» » » » 1- 6-1982/84	99,925
» » » » 1- 7-1982/84	99,750
» » » » 1- 8-1982/84	99,700
» » » » 1- 9-1982/84	99,700
» » » » 1-10-1982/84	99,675
» » » » 1-11-1982/84	99,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/84	99,750
» » » » 1- 1-1983/85	99,375
» » » » 1- 2-1983/85	99,200
» » » » 1- 3-1983/85	99,075
» » » » 1- 4-1983/85	99,250
» » » » 1- 1-1982/86	100,150
» » » » 1- 3-1982/86	99,950
» » » » 1- 5-1982/86	100,125
» » » » 1- 6-1982/86	100,100
» » » » 1- 7-1982/86	100,100
» » » » 1- 8-1982/86	100,025
» » » » 1- 9-1982/86	99,775
» » » » 1-10-1982/86	99,775
» » » » 1-11-1982/86	100,100
» » » » 1-12-1982/86	99,925
» » » » 1- 1-1983/87	99,675
» » » » 1- 2-1983/87	99,550
» » » » 1- 3-1983/87	99,425
» » » » 1- 4-1983/87	99,400
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	99,025
» » » 12 % 1- 4-1984	98,400
» » » 18 % 1- 4-1984	100,425
» » » 12 % 1-10-1984	95,975
» » » 18 % 1- 1-1985	100,575
» » » 17 % 1- 5-1985	99,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105,050
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 novembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1624,500
Marco germanico	605,890
Franco francese	199,410
Fiorino olandese	540,830
Franco belga	29,844
Lira sterlina	2408,900
Lira irlandese	1887,375
Corona danese	168,295
E.C.U.	1372,120
Dollaro canadese	1313,675
Yen giapponese	6,876
Franco svizzero	746,070
Scellino austriaco	86,119
Corona norvegese	217,750
Corona svedese	205,640
FIM	282,950
Escudo portoghese	12,790
Peseta spagnola	10,497

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di presìdi medico-chirurgici

Si comunica la revoca delle seguenti registrazioni di presidi medico-chirurgici:

Nome del prodotto	Ditta e sede	Numero registrazione	Data decreto di revoca
Fertomcidina	Martini Tommaso, con sede in Roma, via Carlo Felice, 101	2.215	21.7.83
Evola Fein	Kemio S.r.l., con sede in L'Aquila, via Bazzano, 6	2.731	Id.
Asepto 7 . .	Lirca S.p.a., codice fiscale 00738450154, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Negroli, 35	5.290	Id.
Etolo disinfettante e anestetico	Farmaceutici Procemsa, con sede in Torino, via Pinerolo, 12	6.645	Id.
Septivon liquido .	Midy S.p.a., codice fiscale 00730870151, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38	7.744	Id.
Paidonet spray . . .	Id.	7.351	Id.
Paidotalco siliconato .	Id.	7.352	Id.
Paidoderm spray	Id.	7.353	Id.
Spetivon spray	Id.	7.745	Id.
Jodine	Lankas Farmaceutici S.r.l., codice fiscale 00377620224, con sede e domicilio fiscale in Trento, via Pietrastretta, 119	9.597	Id.
Ghenox	Farmakronos S.r.l., codice fiscale 01153650583, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Sandro Botticelli, 1	7.353	Id.

(6046)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali circoscrizionali della Toscana e della Sardegna per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1983 i signori Giuseppa Moretti, coadiutore presso il provveditorato agli studi di Firenze, Diano Della Giovanpaola, ispettore capo di ragioneria aggiunto presso il provveditorato agli studi di Grosseto e Anna Cerretelli, assistente amministrativo contabile presso l'Università di Firenze, sono stati nominati componenti della commissione elettorale circoscrizionale della Toscana per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione dei signori Serrecchia Armando, D'Alessandro Angiuli Ada e Biancalani Laura.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1983 il sig. Giuseppe Pirani, segretario capo in servizio presso il provveditorato agli studi di Cagliari, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale della Sardegna per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del sig. Giuseppe Scattu.

(6139)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune censuario di Taranto

Con decreto interministeriale 3 agosto 1983, n. 170, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota d'immobile costituita da un casotto goniometrico e dell'area della ex stradina d'accesso, riportata nel catasto del comune censuario di Taranto alla particella «A» del foglio di mappa 268, per una superficie totale di mq 412.

Con decreto interministeriale 3 agosto 1983, n. 171, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del compendio denominato «Ex Batteria Giranda» ubicato in località «Spagnolo» - Taranto, e riportato nel catasto terreni del comune censuario di Taranto alla partita 1039, foglio di mappa 106, particella n. 5, per una superficie complessiva di Ha 2.82.28.

(6118)

Avviso di rettifica al comunicato riguardante il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Cadidavid. (Comunicato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 286 del 18 ottobre 1983).

Nel comunicato citato in epigrafe la data del decreto ministeriale n. 166, relativo al passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'infrastruttura D.A.T. «Fracazzole», frazione del comune di Cadidavid (Verona), anziché: «*11* agosto 1983», deve intendersi: «*3* agosto 1983».

(6119)

MINISTERO DELLE FINANZE

Determinazione del costo unitario degli stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione meccanografica dei ruoli emessi nell'anno 1983 dagli enti impositori diversi dallo Stato.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1983, in esecuzione della convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, è stato determinato nella misura di L. 7,32 (lire sette e centesimi trentadue) per ogni articolo di ruolo, relativamente all'anno 1983, il costo degli stampati, schede e supporti magnetici per la compilazione meccanografica dei ruoli degli enti impositori diversi dallo Stato.

(6043)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dall'ente « Sodalizio laicale di San Martino », in Perugia

Con decreto ministeriale 2 novembre 1983 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 62.332.000 dovuto dall'ente « Sodalizio laicale di San Martino », in Perugia, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6115)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione 19 ottobre 1983, n. 5014, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della società « Unione latterie - Cooperativa sociale turnaria - Forgaria » - soc. coop. a r.l., con sede a Forgaria nel Friuli, costituita il 30 novembre 1969 per rogito notaio dott. Cesare Marzona di Spilimbergo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giancamillo Tavano, commercialista con studio a Udine, via Aquileia, 11.

Con deliberazione 19 ottobre 1983, n. 5017, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e della legge n. 127/1971, la cooperativa rurale di Capriva - soc. coop. a r.l., con sede a Capriva (Gorizia), costituita il 30 aprile 1955, per rogito notaio dott. Bruno Staffuzza di Gorizia, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge n. 400/1975.

Con deliberazione 19 ottobre 1983, n. 5018, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

« Cooperativa La Primula » - soc. coop. a r.l., con sede a Pravisdomini, costituita il 2 maggio 1969, per rogito notaio dott. Alvise Zorzi Grasselli di Motta di Livenza;

« Il Borghetto - soc. coop. a r.l. », con sede a Udine, costituita il 4 giugno 1974, per rogito notaio dott. Ugo Grignaschi di Udine;

« Cooperativa edilizia La Sirena - soc. coop. a r.l. », con sede a Porcia, costituita il 2 marzo 1978, per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Pordenone;

« Borg dal Palaz - soc. coop. a r.l., con sede a Venzone, costituita il 30 settembre 1978, per rogito notaio avv. Bruno Lepre di Tolmezzo;

« Coop. Gorizia - soc. coop. a r.l. », già « Cooperativa operaia interaziendale di Gorizia », con sede a Gorizia, costituita il 4 ottobre 1945, per rogito notaio dott. Bruno Staffuzza di Cormons;

« Cooperativa lavoratori - soc. coop. a r.l. », con sede a Gorizia, costituita l'8 febbraio 1974, per rogito notaio dott. Giacomo Busilacchio di Cormons;

« Studiottanta - soc. coop. a r.l. », con sede a Prata di Pordenone, costituita il 7 settembre 1979, per rogito notaio dottor Severino Pirozzi di Pordenone;

« Cooperativa pedemontana servizi » - soc. coop. a r.l., con sede a Fiaschetti di Caneva, costituita l'8 gennaio 1982, per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone;

« Cooperativa agricola fra produttori del comune di Frisanco - Frisanco » - soc. coop. a r.l., con sede a Frisanco, costituita il 2 agosto 1968, per rogito notaio dott. Giuseppe Salice di Pordenone;

« Cooperativa Friulveneta - soc. coop. a r.l. », con sede a Pasiano di Pordenone, costituita il 17 gennaio 1972, per rogito notaio avv. Simone Gerardi di Aviano.

Con deliberazione 19 ottobre 1983, n. 5012, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 codice civile, la « Cooperativa agricola Monte Joanaz » - soc. coop. a r.l., con sede a Masarolis di Torreano di Cividale (Udine), costituita il 16 luglio 1963, per rogito notaio dott. Sergio Cipolla di Latisana ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Saule Caporale, commercialista con studio in Udine, piazza Duomo n. 12.

Dalla data del suddetto provvedimento cessa la gestione commissariale della stessa cooperativa, già disposta con la deliberazione 19 ottobre 1982, n. 4568.

Con deliberazione 19 ottobre 1983, n. 5013, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la Cooperativa di consumo a r.l. « Circolo ricreativo di Orgnese di Cavasso Nuovo », costituita il 27 aprile 1949, per rogito notaio dott. Valdemaro Corsi di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Ciganotto, commercialista con studio a S. Vito al Tagliamento, via Cesarini, 15.

Con deliberazione 19 ottobre 1983, n. 5015, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 codice civile, gli amministratori ed i sindaci della « Stalla sociale di Villa Santina - Invillino - soc. coop. a r.l. », con sede a Invillino di Villa Santina (Udine), costituita il 25 marzo 1962, per rogito notaio Pietro Moro di Tolmezzo ed ha nominato commissario governativo, per la durata di sei mesi, il dott. Gianluigi Tavano, con studio a Udine, via Aquileia, 11.

Con deliberazione 19 ottobre 1983, n. 5016, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 codice civile, gli amministratori ed i sindaci della « Cooperativa Facchini Vittoria soc. coop. a r.l. », con sede a Trieste, costituita il 23 febbraio 1973, per rogito notaio dott. Vladimiro Clarich di Trieste ed ha nominato commissario governativo, per la durata di sei mesi, il rag. William Omari, commercialista con studio a Trieste, via Rossetti, 15.

(6051-6097)

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 26 ottobre 1983, n. **2/6**.

Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, alla circolare n. 2 del 31 agosto 1981 « Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali » sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al cap. IV « Navigazione », titolo III « Acquisto, vendita e riparazione di natanti - altre operazioni connesse con l'esercizio della navigazione »:

a) il paragrafo *A*) « Importazioni ed esportazioni di natanti » è sostituito dal seguente:

« *A*) IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI NATANTI

1) *Importazioni.*

Ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 maggio 1976 (Regime delle importazioni) e successive modifiche:

a) navi e galleggianti mobili di stazza inferiore alle 25 tonn., se da diporto con scafo inferiore a 12 metri senza motore o con motore di potenza fino a 200 kW, originari o provenienti in libera pratica dai Paesi della zona A1, oppure originari dai Paesi delle zone A2 e A3 di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 6 maggio 1976 (Regime delle importazioni):

mod. A Import, con impegno di regolamento;

b) navi e galleggianti mobili con caratteristiche tecniche diverse da quelle di cui al precedente punto *a*) originari o provenienti in libera pratica dai Paesi della zona A1 di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 6 maggio 1976 (Regime delle importazioni):

mod. A Import, con impegno di regolamento, da rilasciare previa esibizione del parere favorevole del Ministero della marina mercantile (D.G. naviglio) o del Ministero dei trasporti (D.G. MCTC), ai quali gli interessati devono inoltrare la domanda (1);

c) navi e galleggianti mobili con caratteristiche tecniche diverse da quelle di cui al precedente punto *a*) originari da Paesi delle zone A2 e A3 di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 6 maggio 1976 (Regime delle importazioni):

mod. A Import, con impegno di regolamento, sul quale devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione Mincomes per l'acquisto del natante, rilasciata su conforme parere del Ministero della marina mercantile (D.G. naviglio) o del Ministero dei trasporti (D.G. MCTC) ai quali gli interessati devono inizialmente inoltrare la domanda (1);

d) navi e galleggianti mobili originari e provenienti da Paesi delle zone B e C di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 6 maggio 1976 (Regime delle importazioni):

mod. A Import, con impegno di regolamento, sul quale devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione di Mincomes per l'acquisto del natante, rilasciata su conforme parere del Ministero della marina mercantile (D.G. naviglio) o del Ministero dei trasporti (D.G. MCTC), ai quali gli interessati devono inizialmente inoltrare la domanda (1).

Per la temporanea importazione di navi e galleggianti mobili, ferme restando le disposizioni di cui sopra, valgono le norme di cui al cap. III, titolo I;

e) unità da diporto di proprietà di cittadini stranieri da immatricolare ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50:

mod. A Import RA.

Il trasferimento all'estero del ricavo dell'eventuale vendita a residente è subordinato al preventivo esame della documentazione da parte dell'UIC.

2) *Esportazioni*:

a) navi e galleggianti mobili che non siano inclusi per le loro caratteristiche tecniche o per altre circostanze nella tabella Esport:

dichiarazione dell'ufficio di iscrizione attestante l'avvenuta concessione, da parte del Ministero della marina mercantile o del Ministero dei trasporti, dell'autorizzazione alla dismissione della bandiera ai sensi dell'art. 156 del codice della navigazione;

mod. A Esport con impegno di regolamento;

b) navi e galleggianti mobili di nuova costruzione, che non siano inclusi per le loro caratteristiche tecniche o per altre circostanze nella tabella Esport:

dichiarazione dell'ufficio di iscrizione attestante che non sussistono impedimenti prescritti dalle vigenti norme;

mod. A Esport con impegno di regolamento;

c) navi e galleggianti mobili inclusi per le loro caratteristiche tecniche o per altre circostanze nella tabella Esport:

mod. A Esport con impegno di regolamento nel quale devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione di Mincomes, rilasciata su conforme autorizzazione del Ministero della marina mercantile o del Ministero dei trasporti alla dismissione della bandiera ai sensi dell'art. 156 del codice della navigazione.

Le domande devono essere inoltrate al Mincomes (D.G. Import/Esport) ed al Ministero della marina mercantile (D.G. naviglio) o al Ministero dei trasporti (D.G. MCTC);

d) navi e galleggianti mobili di nuova costruzione inclusi per le loro caratteristiche tecniche o per altre circostanze nella tabella Esport:

mod. A Esport, con impegno di regolamento, nel quale devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione di Mincomes, rilasciata su conforme parere del Ministero della marina mercantile o del Ministero dei trasporti;

dichiarazione dell'ufficio di iscrizione attestante che non sussistono impedimenti prescritti dalle vigenti norme.

Le domande devono essere inoltrate al Mincomes (D.G. Import/Esport) ed al Ministero della marina mercantile (D.G. naviglio) o al Ministero dei trasporti (D.G. MCTC).

Per la temporanea esportazione di navi e galleggianti mobili, ferme restando le disposizioni di cui sopra, valgono le norme di cui al cap. III, titolo II. »;

b) il paragrafo *B*) « Riparazioni di navi battenti bandiera estera » è sostituito dal seguente:

« *B*) RIPARAZIONI DI NAVI BATTENTI BANDIERA ESTERA.

1) Esportazione di materiali e pezzi di ricambio impiegati per la riparazione di navi battenti bandiera estera, in cantieri nazionali, considerati:	
a) A « dogana » . . .	mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale », con impegno di regolamento.
b) A « licenza » . . .	mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale », con impegno di regolamento, sul quale devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione di Mincomes (D.G. Import/Esport).

Qualora la riparazione o la dotazione di bordo della nave venga effettuata con materiali e pezzi di ricambio di proprietà estera spediti dall'estero da o per conto dell'armatore o del gestore estero della determinata nave, l'imbarco ha luogo senza formalità valutarie Analogamente ha luogo senza formalità valutarie l'installazione, su natanti in costruzione presso cantieri nazio-

nali per conto di committenti esteri, di materiali di proprietà estera spediti dall'estero da o per conto del committente medesimo. E' comunque necessaria l'autorizzazione di Mincomes (D.G. Import/Esport) se trattasi di merci a « licenza ».

2) Esportazione di materiali e pezzi di ricambio, destinati alla riparazione di navi battenti bandiera estera in porti esteri, considerati:	
a) A « dogana » . . .	mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale » con regolamento; mod. A Esport RA senza regolamento, se la riparazione è a carico di cantieri nazionali, rilasciato dalla rappresentanza dell'ufficio presso la Banca d'Italia territorialmente competente rispetto alla residenza dell'operatore: (*i*) d'iniziativa, sempreché il valore delle merci da impiegare nella riparazione non superi L. 10.000.000; (*ii*) previa autorizzazione di Mincomes negli altri casi.
b) A « licenza » . . .	mod. A Esport ordinario o di « Procedura speciale » sul quale devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione di Mincomes (D.G. Import/Esport).»;

c) il titolo del paragrafo *D*) « Importazioni di materiali fuori uso sbarcati da navi riparate o demolite » è sostituito dal seguente:

« *D*) IMPORTAZIONI DI NAVI E GALLEGGIANTI MOBILI ACQUISTATI PER LA DEMOLIZIONE NONCHÉ DI MATERIALI FUORI USO SBARCATI DA NAVI O GALLEGGIANTI MOBILI RIPARATI O DEMOLITI. »;

d) al punto 1) del paragrafo *D*) le parole « navi battenti bandiera estera » sono sostituite dalle seguenti:

« navi e galleggianti mobili battenti bandiera estera »;

e) i punti 3) e 4 del paragrafo *D*) sono sostituiti dai seguenti punti:

« 3) Importazioni di navi e galleggianti mobili battenti bandiera estera acquistati per la demolizione	mod. A Import, con impegno di regolamento. Una volta perfezionato l'acquisto della nave o galleggiante mobile da demolire (ed eventualmente delle merci caricate) la banca tiene in evidenza l'impegno fino a quando risulti completata la nazionalizzazione dei materiali, rottami e merci provenienti dalla demolizione come da apposita attestazione doganale (vistata dall'ufficio marittimo competente nella cui circoscrizione ha sede il cantiere di demolizione).
4) Importazioni di materiali e rottami (scafo, struttura della nave, normali dotazioni di bordo, ecc.) provenienti dalle navi e galleggianti mobili battenti bandiera estera acquistati ai sensi del precedente punto 3) ed eventualmente delle merci caricate sulle stesse (2) indifferentemente se considerati a « dogana » o a « licenza ».	senza formalità valutarie (cfr. anche allegato 3, punto 24 *c*).
5) Importazioni di materiali e rottami provenienti da demolizione di navi o galleggianti mobili battenti bandiera italiana, o parti di esse, o da recuperi marittimi (2) ».	senza formalità valutarie (cfr. anche allegato 3, punto 22 *a*).

2) All'allegato 3) « Importazioni agevolate che possono essere consentite dalle dogane senza formalità valutarie e senza autorizzazione ministeriale » al punto 24) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) materiali vari di risulta ottenuti dalla demolizione di navi o galleggianti mobili esteri. Detta facoltà riguarda i materiali ricavati dalla demolizione dello scafo e delle strutture della nave, le normali dotazioni di bordo, nonché i materiali caricati a bordo del natante acquistato. Tutti i materiali ricavati dalle demolizioni sopracitate devono essere sollecitamente nazionalizzati e non potrà essere consentita diversa destinazione (2). ».

Il direttore: MONTERASTELLI

(1) Le domande devono essere inoltrate al Ministero della marina mercantile (D.G. naviglio) se viene richiesta l'iscrizione nei registri della navigazione marittima; al Ministero dei trasporti (D.G. MCTC) se viene richiesta l'iscrizione nei registri della navigazione in acque interne.

(2) Per le rimanenze di prodotti petroliferi e per le provviste e dotazioni di bordo è consentito il trasbordo su nave estera, su presentazione in dogana di denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport RA) rilasciato dalla competente rappresentanza dell'ufficio, con regolamento nelle forme ammesse; per le merci da trasbordare su nave nazionale — nel caso in cui le merci provengano da nave estera — l'imbarco ha luogo su presentazione in dogana di denuncia e benestare bancario (Mod. A Esport RA) senza regolamento rilasciato dalla competente rappresentanza dell'ufficio, previo accertamento da parte di quest'ultima che il prezzo di acquisto del natante da demolire sia comprensivo delle merci medesime.

(6120)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica cattedra di gerontologia e geriatria posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(6099)

Concorso a trentacinque posti di coadiutore presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, a trentacinque posti di coadiutore amministrativo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(6146)

Concorsi a posti di tecnico laureato, tecnico degli uffici tecnici e tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso il centro di calcolo elettronico per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciata da una qualsiasi facoltà.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Napoli per quindici posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione alla professione di geometra o diploma di perito industriale edile.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro elettronico amministrativo per cinque posti.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica odontoiatrica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica odontostomatologica (per le esigenze del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze politiche:

istituto di diritto internazionale e comunitario posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto sociologico giuridico, facoltà di scienze politiche, in via G. Sanfelice n. 47, secondo il seguente calendario:

prova scritta: 21 dicembre 1983, ore 8,30;

prova pratica: 22 dicembre 1983, ore 8,30.

Si precisa che i candidati sono ammessi alle prove con riserva di accertamento della regolarità delle domande nonché del possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(6100-6145)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa (per il museo).

Le prove di esame relative al concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, indetto con decreto rettorale 11 dicembre 1981, n. 1088/1981, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 23 agosto 1982, avranno luogo in Pisa presso la sede dell'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Luca Ghini n. 5, Pisa, con il seguente diario:

9 gennaio 1984, ore 9, prima prova scritta;

10 gennaio 1984, ore 9, seconda prova scritta;

11 gennaio 1984, ore 9, terza prova scritta.

(6147)

Avviso di rettifica all'avviso di concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Udine. (Avviso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 291 del 22 ottobre 1983).

A parziale rettifica dell'avviso citato in epigrafe, relativo al concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di produzione vegetale della facoltà di agraria, dove è scritto: « Istituto di produzione vegetale (facoltà di agraria): prove d'esame con inizio alle ore 9 nei giorni 24 e 25 dicembre 1983 presso l'istituto di produzione vegetale, piazzale Kolbe, 4 - Udine; », deve intendersi: « Istituto di produzione vegetale (facoltà di agraria): prove d'esame con inizio alle ore 15 del giorno 13 dicembre 1983; alle ore 9 del giorno 14 dicembre 1983; ».

(6101)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a sedici posti di assistente sanitario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità (settembre 1983, supplemento straordinario al n. 9) è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 marzo 1983 concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami, a sedici posti di assistente sanitario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale 31 ottobre 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 marzo 1982.

(6149)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del pubblico concorso a due posti di collaboratore, indirizzo giuridico, presso l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato.

Le prove scritte del pubblico concorso a due posti di collaboratore, indirizzo giuridico, approvato con deliberazione del comitato esecutivo dell'O.P.A.F.S. 14 luglio 1983, n. 1681, avranno luogo in Roma, via Giolitti n. 34, alle ore 8 dei giorni 29 e 30 novembre 1983.

(6162)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avvisi relativi alla pubblicazione di graduatorie generali di concorsi pubblici compartimentali a posti di operatore tecnico di officina postelegrafica, di conducente scambista e di operaio specializzato di terza categoria dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Sardegna, nell'Emilia-Romagna e in Toscana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 4 del 15 febbraio 1982, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 marzo 1981, n. 4207, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1981, registro n. 35, foglio n. 5, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per esami, a dieci posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova nell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nella Sardegna, bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 3964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 11 del 1° giugno 1982, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 maggio 1981, n. 4268, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1982, registro n. 12, foglio n. 8, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a otto posti di conducente scambista in prova nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 3966 e modificato con decreto ministeriale 13 novembre 1979, n. 3993, da conferire nell'Emilia-Romagna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 5 del 1° marzo 1983, parte seconda, sono stati pubblicati i decreti ministeriali numeri 4522, 4529, 4530 e 4531 del 30 giugno 1982, registrati alla Corte dei conti il 28 dicembre 1982, registro n. 40, fogli numeri 61, 62, 63 e 64, concernenti l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici compartimentali, per esami, a complessivi otto posti di operaio specializzato del personale dell'esercizio di terza categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nell'ambito territoriale della direzione compartimentale della Toscana, banditi con decreto ministeriale 11 settembre 1980, n. 4140.

(6102)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10, IN TREVISO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile della divisione di chirurgia pediatrica presso l'ospedale civile di Treviso.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile della divisione di chirurgia pediatrica presso l'ospedale civile di Treviso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Treviso.

(443/S)

OSPEDALE « DE GIRONCOLI » DI CONEGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico della divisione di medicina generale;

un posto di assistente medico della divisione di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'istituto delle suore di Maria Consolatrice in Milano.

(439/S)

Concorso riservato ad un posto di aiuto corresponsabile della divisione di chirurgia generale

E' indetto concorso interno riservato, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile della divisione di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'istituto delle suore di Maria Consolatrice in Milano.

(440/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 309 del 10 novembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipale del gas di Garbagnate Milanese: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore tecnico.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, in Sassari: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto veterinario, quattro posti di operaio comune del ruolo tecnico ed un posto di operaio comune del ruolo amministrativo e, per titoli, al posto di direttore.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1983, n. 47.

Disciplina degli interventi delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 10 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PIANO PLURIENNALE DI INTERVENTI DELLE COMUNITA' MONTANE E PIANO PLURIENNALE DELLA REGIONE

Art. 1.

Piano pluriennale di interventi

La Regione promuove e disciplina l'attività delle comunità montane nel quadriennio 1983-86.

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma le comunità montane redigono il rendiconto della gestione pregressa e procedono alla formulazione di un piano pluriennale di interventi articolato in quattro piani annuali da realizzare attraverso progetti.

Le previsioni del piano pluriennale di interventi saranno coordinate con le iniziative degli altri soggetti operanti sul territorio, terranno conto dei programmi di settore finora presentati e dovranno risultare compatibili con le indicazioni del programma regionale di sviluppo.

Art. 2.

Rendiconto al 31 *dicembre* 1982

Il piano pluriennale di interventi di cui al precedente art. 1 è formulato dalle comunità montane tenendo conto dell'attività pregressa.

A tale fine le comunità montane deliberano e trasmettono alla Regione il rendiconto dell'attività svolta dalla loro costituzione al 31 dicembre 1982.

In particolare il rendiconto deve riguardare:

a) la somma globale dei finanziamenti ottenuti e la quantificazione delle risorse disponibili;

b) la individuazione degli interventi programmati con la specificazione delle opere realizzate o in corso di esecuzione e dei servizi a favore della collettività;

c) la relazione finanziaria concernente le spese di gestione.

Art. 3.

Piano finanziario pluriennale della Regione

Al fine di consentire alle comunità montane la formulazione dei piani pluriennali di interventi di cui al precedente art. 1, la Regione predispone un piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1983-86 a favore delle comunità medesime per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Detto piano comporta investimenti pari a lire 48.000 milioni di cui lire 12.000 milioni per l'anno 1983 e lire 12.000 milioni per ciascuno dei successivi anni di attuazione del piano stesso.

All'attuazione del piano finanziario di cui ai precedenti commi sono destinate per il 1983 le risorse attribuite dallo Stato per gli anni 1982 e 1983 per le finalità della legge 23 marzo 1981, n. 93, e per gli anni 1984, 1985 e 1986 le risorse statali e regionali attribuite o stanziate per le medesime finalità.

Eventuali riduzioni delle disponibilità di cui al precedente comma rispetto alle previsioni del piano finanziario pluriennale incidono sulla realizzazione del piano stesso.

Qualora risultino disponibili risorse aggiuntive, queste saranno prioritariamente destinate a completare gli interventi, inclusi nei piani pluriennali delle comunità montane, non interamente realizzati.

TITOLO II

ELABORAZIONE, APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO PLURIENNALE DI INTERVENTI DELLE COMUNITA' MONTANE.

Capo I

ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO

Art. 4.

Indirizzi e criteri per l'elaborazione del piano pluriennale di interventi

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, determina entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge indirizzi e criteri per l'elaborazione del piano pluriennale di interventi delle comunità montane.

Gli indirizzi ed i criteri di cui al precedente comma devono in particolare garantire la rispondenza del piano agli strumenti urbanistici, l'integrazione dei finanziamenti con quelli disposti da altri soggetti operanti sul territorio e la fattibilità degli interventi previsti nel piano.

Art. 5.

Progetto di piano pluriennale di interventi

Le comunità montane, tenendo conto delle direttive regionali di cui al precedente art. 4, redigono il progetto di piano pluriennale di interventi in base alle somme destinate a ciascuna comunità montana con la seguente ripartizione:

comunità montana I	L.	1.755.072.000
comunità montana II	»	1.159.872.000
comunità montana III	»	1.073.472.000
comunità montana IV	»	1.515.072.000
comunità montana V	»	3.243.072.000
comunità montana VI	»	3.751.872.000
comunità montana VII	»	3.982.272.000
comunità montana VIII	»	2.782.272.000
comunità montana IX	»	2.647.872.000
comunità montana X	»	3.694.272.000
comunità montana XI	»	1.102.272.000
comunità montana XII	»	3.751.872.000
comunità montana XIII	»	4.817.472.000
comunità montana XIV	»	4.347.072.000
comunità montana XV	»	2.302.272.000
comunità montana XVI	»	3.358.272.000
comunità montana XVII	»	2.715.648.000
	L.	48.000.000.000

Per ogni anno di attuazione del piano pluriennale di interventi sono destinate somme in misura pari ad un quarto dello importo destinato a ciascuna comunità montana ai sensi del precedente comma.

In caso di riduzione dell'importo complessivo di cui al primo comma del presente articolo la ripartizione tra le comunità montane delle somme riferite a ciascun anno di articolazione del piano finanziario pluriennale della Regione di cui allo art. 3 della presente legge è determinata in misura proporzionale al riparto indicato nel precedente primo comma.

Il progetto di piano pluriennale di interventi di cui al primo comma del presente articolo individua le opere e gli interventi da realizzare in ciascun anno di articolazione del piano stesso, la loro localizzazione e quantificazione economica ed è corredata da una relazione illustrativa concernente elementi utili per consentire la valutazione delle priorità e la fattibilità di ciascun intervento.

Art. 6.

Adozione del piano pluriennale di interventi

Ciascuna comunità montana trasmette la proposta di piano pluriennale di interventi ai comuni facenti parte della rispettiva zona omogenea ed alle province nel cui territorio sono compresi i comuni stessi.

Quanto sopra al fine di verificarne la compatibilità e la congruità con i programmi di settore comunque finanziati e per coordinare le scelte in un ambito ove sono presenti realtà territoriali diverse da quelle montane, anche con riferimento

alle leggi regionali 26 giugno 1980, n. 88, in materia di opere pubbliche e 16 febbraio 1981, n. 12, in materia di edilizia scolastica.

I comuni e le province devono far pervenire alle comunità montane il parere sui progetti di piano entro trenta giorni dalla trasmissione degli stessi. Le comunità montane, dopo aver esaminato le eventuali osservazioni presentate entro il suddetto termine dai comuni e dalle province o trascorso inutilmente tale termine, procedono alla adozione del piano pluriennale di interventi e lo trasmettono alla Regione.

I pareri espressi dai comuni e dalle province di cui al precedente comma devono essere allegati o riportati integralmente nella deliberazione delle comunità montane di approvazione del piano pluriennale di interventi.

Art. 7.

Approvazione del piano pluriennale di interventi

Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del piano di cui al precedente art. 6, la giunta regionale verifica la rispondenza del piano stesso agli indirizzi ed ai criteri indicati dalla Regione.

Qualora la giunta regionale richieda chiarimenti e/o ulteriore documentazione alla comunità montana, il termine di cui al precedente comma deve intendersi interrotto e la comunità montana interessata deve adempiere alle richieste nei successivi trenta giorni.

Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione richiesta il piano deve essere trasmesso dalla giunta regionale al consiglio regionale che adotta l'atto deliberativo non oltre il sessantesimo giorno dalla data di trasmissione. L'approvazione del piano può essere disposta dal consiglio regionale anche parzialmente.

Con il provvedimento di cui al precedente comma sono concessi alle comunità montane i finanziamenti per la realizzazione della parte del piano relativa all'anno 1983, che costituisce la prima articolazione del piano stesso, e sono autorizzati il relativo impegno di spesa nonché l'erogazione nella misura del 10% della somma impegnata.

Art. 8.

Stralci del piano pluriennale di interventi riferiti agli anni 1984-85-86

Le comunità montane, destinatarie dei finanziamenti, alla scadenza di ciascun esercizio finanziario, sono tenute ad informare la giunta regionale sullo stato di avanzamento delle opere e sul grado di realizzazione degli interventi riferiti a settori diversi di attività.

Le comunità montane sono, altresì tenute ad indicare, sulla base dello stato di attuazione del piano, delle risorse finanziarie disponibili rapportate a quelle iscritte sul bilancio regionale dell'esercizio di riferimento e della verifica di fattibilità degli interventi programmati, le variazioni da apportare al piano rispetto alle originarie previsioni.

La necessità di variare il piano è illustrata in apposita relazione dettagliata contenente valutazioni di carattere programmatico e tecnico.

Acquisiti gli elementi di cui al precedente comma e ritenute dalla giunta regionale giustificate e congrue le eventuali variazioni del piano, la Regione provvede all'accreditamento delle somme relative all'anno successivo fino alla scadenza di validità del piano, nella misura del 10%, a favore delle comunità montane. La restante somma è erogata dalla Regione con le modalità di cui al successivo art. 10.

La giunta regionale può chiedere chiarimenti e/o suggerire variazioni alle comunità montane che devono pronunciarsi al riguardo entro trenta giorni dalla richiesta.

Decorso tale termine la giunta regionale delibera l'accoglimento o la reiezione anche parziale delle modifiche ed autorizza l'accreditamento di cui al precedente comma solo con riferimento agli interventi approvati.

Capo II

ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 9.

Redazione ed approvazione dei progetti esecutivi

La redazione dei progetti esecutivi da parte delle comunità montane è regolata dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, concernente: « Norme in materia di opere e lavori pubblici » e dalle norme vigenti per gli altri settori di intervento.

Le comunità montane approvano i progetti di cui al precedente comma. L'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche, comprese nei piani redatti ai sensi della presente legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, d'urgenza ed indifferibilità delle opere stesse, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79, recante il testo unico delle norme sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Le comunità montane valuteranno, d'intesa con i comuni nel cui ambito territoriale l'opera ricade ed in relazione ad esigenze di economicità di gestione, l'opportunità di delegare ai comuni stessi la redazione, l'approvazione e l'attuazione dei progetti esecutivi.

Per garantire razionalità all'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge le comunità montane verificano con i comuni e con le province territorialmente competenti la possibilità di raccordare lo svolgimento delle funzioni previste dal precedente terzo comma quando le opere incluse nei piani pluriennali di cui al precedente art. 5 sono connesse ad interventi dei medesimi enti in corso o programmati.

Art. 10.

Accreditamento delle somme alle comunità montane

L'accreditamento alle comunità montane della somma pari al 10% dell'importo del piano pluriennale di interventi, nelle sue articolazioni annuali, è disposto dalla Regione, per il 1983, a seguito degli adempimenti di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 e, per gli anni successivi, a seguito degli adempimenti di cui all'ultimo comma del precedente art. 8.

L'erogazione delle restanti somme da parte della Regione è disposta, per le opere e lavori pubblici, con la procedura di cui all'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88; per gli altri settori di intervento con un ulteriore acconto del 50% a presentazione di atti idonei a documentare le caratteristiche dello intervento stesso secondo le disposizioni vigenti nella relativa materia e con il saldo del restante 40%, o nella minore spesa necessaria, previa esibizione dei titoli di spesa e del relativo rendiconto.

Gli accreditamenti di cui al presente articolo sono disposti con le medesime modalità a favore degli enti destinatari della delega prevista dal terzo e quarto comma del precedente art. 9.

Art. 11.

Esecuzione e collaudo di opere e lavori pubblici previsti nei piani

Per l'esecuzione e per il collaudo di opere e lavori pubblici compresi nei piani di cui alla presente legge si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, concernente: « Norme in materia di opere e lavori pubblici ».

Art. 12.

Rendiconto annuale delle comunità montane

Le comunità montane destinatarie dei finanziamenti, alla scadenza di ciascun esercizio finanziario, sono tenute a fornire alla giunta regionale il rendiconto dell'attività svolta per l'attuazione degli interventi programmati e finanziati.

Titolo III

NORME FINALI

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

Alla copertura degli oneri derivanti dal piano finanziario pluriennale della Regione di cui al precedente art. 3 si provvederà per il 1983 con i fondi assegnati dallo Stato per le finalità della legge 23 marzo 1981, n. 93, nel periodo 1982-83 e, per gli anni successivi, con i fondi che saranno assegnati dallo Stato allo stesso titolo e con quelli che saranno stanziati dalla Regione per il finanziamento dei piani di cui alla presente legge.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, al bilancio annuale per il 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Tabella « A » Entrata:

Cap. 01103 . . . . + L. 4.000.000.000

Tabella « B » Spesa:

Cap. 19101 . . . . — L. 8.000.000.000

Cap. 19110 (di nuova istituzione) « Finanziamento dei piani pluriennali di interventi mediante la utilizzazione dei fondi attribuiti dallo Stato ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93 » . . + L. 12.000.000.000

Per gli anni 1984 e successivi gli stanziamenti saranno determinati con la legge di bilancio dei rispettivi anni.

Art. 14.
Piani di sviluppo economico sociale e piani pluriennali di interventi

Nelle more della redazione contestuale dei piani di sviluppo economico sociale e dei piani urbanistici previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la presente legge garantisce che gli interventi effettuati dalle comunità montane siano compatibili con il quadro di riferimento che tiene conto della realtà di ciascuna zona, delle strutture esistenti e delle scelte disposte dagli enti locali operanti nello stesso territorio.

I piani pluriennali di interventi previsti dalla presente legge dovranno adeguarsi ai piani di sviluppo economico sociale ed urbanistici di cui al precedente comma se redatti ed approvati prima della loro completa attuazione.

Art. 15.
Disciplina dei programmi pregressi

Il prelievo delle somme giacenti ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1° ottobre 1979, n. 82, modificata dall'art. 17 della legge 2 giugno 1980, n. 48, presso la tesoreria delle comunità montane per l'attuazione dei progetti esecutivi, redatti negli ambiti progettuali per il 1979, non ancora approvati dalla Regione, è disposto con le modalità di accreditamento di cui alla presente legge.

Ai programmi finanziati con i fondi regionali 1979, 1980, 1981 ed a quelli finanziati con i fondi C.I.P.E. (Comitato interministeriale per la programmazione economica) 1977 e con la legge regionale 21 marzo 1979, n. 20, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 29, concernente: « Normativa transitoria per accelerare gli interventi delle comunità montane relativi alle risorse finanziarie già assegnate ».

L'erogazione delle somme relative ai fondi C.I.P.E. 1977 ed alla legge regionale 21 marzo 1979, n. 20, è disposta con le modalità previste nella legge di approvazione del bilancio 1983.

Per l'esecuzione ed il collaudo di opere e lavori pubblici previsti nei programmi di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 11.

Art. 16.
Contributo regionale per spese di funzionamento

La giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare permanente competente, può concedere un contributo annuale per spese di funzionamento delle comunità montane ad integrazione anche del contributo concesso allo stesso titolo dallo Stato.

Alla quantificazione ed alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvederà annualmente con apposito stanziamento sul bilancio regionale.

Art. 17.
Utilizzazione dei fondi disponibili a destinazione libera e vincolata

Per la formulazione, l'approvazione e l'attuazione dei programmi relativi a fondi assegnati dallo Stato con destinazione vincolata a specifici settori di intervento e ad eventuali risorse aggiuntive regionali per le comunità montane, non destinate alla realizzazione dei piani di cui alla presente legge, si applicano le procedure previste dalla legge regionale 3 agosto 1982, n. 29.

Art. 18.
Incompatibilità di precedenti disposizioni regionali

Per l'attuazione dei piani di cui ai precedenti articoli non sono applicabili le disposizioni regionali riguardanti la materia che risultino incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 giugno 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 giugno 1983.

(5893)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento *annuale* ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.